ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI

Art. 4 (Approvazione)

La Banca di sviluppo dei Caraibi, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero dei tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo medesimo.

Versione in vigore dal 14 giugno 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi
Estremi	Legge 17 maggio 1988, n. 198
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-dell-italia-all-accordo-istitutivo-della-banca-di-sviluppo/approvazione-art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it